

**Foglio informativo n. 2058**

**Finanziamento in Euro a fronte di investimenti previsti nell'ambito della Misura "Contratti di filiera e di distretto agroalimentare" a valere sul Fondo Rotativo per il Sostegno alle Imprese di cui al D.M. 22 novembre 2007 con risorse gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP)**

**Informazioni sulla Banca****Mediocredito Italiano S.p.A.**

Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello, 18 – 20121 Milano

Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711

Sito Internet : [www.mediocreditoitaliano.com](http://www.mediocreditoitaliano.com)

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche al n. 5489

Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA : 13300400150

Società unipersonale, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

Codice ABI : 10637

**Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza:**

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

**Che cos'è il Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese?**

Il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese, istituito con la Legge n. 311/2004, art. 1, commi 354-361, (di seguito "Fondo Rotativo CDP" o "FRI") è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e prevede la concessione dell'agevolazione sotto forma di Finanziamento Agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (di seguito "CDP"), a condizione che sussista a supporto del medesimo Progetto un Finanziamento Bancario di pari durata.

Il Finanziamento Agevolato ed il Finanziamento Bancario concorrono quindi alla costituzione del Finanziamento, così come previsto dalla citata normativa.

Detto Finanziamento deve essere valutato nella sua complessità dalla Banca, in qualità di Banca Finanziatrice, per quanto riguarda il merito creditizio e le garanzie; ad essa competono anche le attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento.

Le attività relative ai profili di ammissibilità ad interventi agevolativi (di seguito "Agevolazioni") dei progetti di investimento sono di competenza della Banca quale Banca Autorizzata e Soggetto Convenzionato con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito "Ministero").

Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato la Banca Finanziatrice, utilizzando per una quota compresa tra il 25% e il 50% degli investimenti, anche risorse provenienti da CDP, derivanti da fondi a valere sul FRI di cui al Decreto Ministeriale 22 novembre 2007 e ss. mm. e ii. (di seguito "Decreto"), mette una somma determinata di denaro a disposizione di imprese (di seguito "Clienti"), a fronte di progetti di investimento, ricompresi nel Decreto del Ministero del 21.04.2008 modificato dal Decreto del Ministero del 17.2.2009, finalizzati al sostegno dei contratti di filiera e di distretto per la realizzazione di un programma di investimenti integrato avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare ed agro-energetica in un ambito territoriale multiregionale, per il quale il Cliente ha diritto ad Agevolazioni.

**Caratteristiche e rischi**

Il "Fondo Rotativo CDP" prevede, tra l'altro:

- Finanziamenti a fronte di investimenti nell'ambito della Misura "Contratti di Filiera e di distretto agroalimentare di cui al D.M. 22 novembre 2007".

Il servizio che la Banca è chiamata a svolgere in qualità di Banca Finanziatrice consiste nella valutazione di merito creditizio, nella stipula del Contratto di Finanziamento (unico per l'intero Finanziamento), nelle erogazioni, nell'incasso delle rate, nel contenzioso e nel recupero insoluti.

Il servizio pertanto comprende anche il recupero coattivo dei crediti vantati da CDP e dalla Banca, in dipendenza rispettivamente della quota di Finanziamento Agevolato e della quota di Finanziamento Bancario, che devono essere assistiti dalle medesime garanzie. Il Finanziamento viene concesso utilizzando un testo contrattuale predisposto nel rispetto delle linee guida emanate da CDP in relazione a ciascuna normativa agevolativa di riferimento. Il Contratto di Finanziamento viene stipulato per atto pubblico. La Banca interviene in contratto autonomamente per il Finanziamento Bancario e come mandatario con rappresentanza della CDP per il Finanziamento Agevolato.

**Soggetti beneficiari, investimenti finanziabili:** per tali definizioni si rimanda alla Normativa Applicabile.

**Importo massimo del Finanziamento:** l'importo del Finanziamento deve rispettare la Normativa Applicabile.

Per i contratti di filiera e di distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il contributo in conto capitale non può superare il 25% degli investimenti ammissibili. Ai fini della concessione delle agevolazioni, in relazione ai citati contratti deve inoltre sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso dalle banche di cui al Decreto, di pari durata e di importo superiore o uguale a quello del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili. L'importo del finanziamento agevolato non deve essere inferiore al 25% dell'investimento ammissibile.

L'ammontare minimo di mezzi apportati dal beneficiario alla copertura finanziaria del piano di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il Finanziamento Bancario ordinario. Ferme restando tali condizioni, l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del Finanziamento Agevolato e del corrispondente Finanziamento Bancario ordinario non può superare l'importo degli investimenti ammissibili.

Nel caso di azioni/investimenti concernenti la ricerca, di aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e delle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, le agevolazioni possono essere concedibili nelle seguenti percentuali: fino al 50% degli investimenti ammissibili nella forma di contributo in conto capitale e almeno il 50% degli investimenti ammissibili nella forma di capitale di credito. La quota di Finanziamento Bancario ordinario può essere inferiore al Finanziamento Agevolato, nel rispetto comunque del limite minimo del 10% del finanziamento con capitale di credito e del principio di pariteticità delle due componenti di finanziamento.

**Durata:** l'intervento ha una durata compresa fra 6 e 15 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento, fino ad un massimo di 4 anni, commisurato alla durata del programma complessivo di investimento o di sviluppo di cui al Contratto di Filiera o di Distretto.

**Garanzie:** la Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Nel caso di finanziamenti assistiti da ipoteca o privilegio, il Cliente è tenuto ad **assicurare** contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine **l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca o i beni oggetto di privilegio** per tutta la durata del finanziamento. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. I contenuti e i requisiti delle coperture assicurative sono riepilogati nel "Fascicolo Informativo" della polizza che il cliente può richiedere alla Compagnia di Assicurazione. La polizza deve coprire il costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile ipotecato o dei beni oggetto di privilegio e deve essere **vincolata a favore della Banca e depositata presso la medesima** per tutta la durata del finanziamento.

Possono essere inoltre essere assistiti dalla garanzia diretta di Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA solo gli interventi concessi a piccole e medie imprese agricole, attivabili solo per finanziamenti espressamente destinati alle attività agricole. La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del Finanziamento e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1 mln per le piccole imprese e di euro 2 mln per le medie imprese.

Non è ammissibile l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia istituito presso Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi della L. 662/1996 e ss.mm. e ii. .

**Erogazioni:** l'erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa delibera e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato. La data di erogazione viene fissata il 10 e il 25 di ciascun mese oppure qualora tali giorni non fossero giorni lavorativi, nel giorno lavorativo immediatamente successivo, fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, sempreché siano stati assolti gli obblighi e soddisfatte le Condizioni di Erogazione e a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la

richiesta di erogazione fondi almeno sette giorni lavorativi prima della relativa data di erogazione. Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di sette giorni lavorativi prima di una data di erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla data di erogazione immediatamente successiva. La Banca Finanziatrice quindi provvederà ad accreditare al Cliente le relative erogazioni con data di valuta pari alla data di erogazione da parte della CDP.

**Modalità di rimborso:** il rimborso del Finanziamento avverrà secondo, un piano di ammortamento francese, con le seguenti modalità:

- sul Finanziamento Bancario in rate semestrali posticipate
- sul Finanziamento Agevolato in rate semestrali costanti posticipate .

Gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca Finanziatrice delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi.

**Liquidazione degli interessi corrispettivi:** semestrale posticipata.

**Estinzione anticipata:** in caso di estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento è dovuto alla Banca Finanziatrice sul Finanziamento Bancario, nonché sul Finanziamento Agevolato un importo contrattualmente pattuito. Nessun onere è dovuto nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 40/2007 ("Bersani bis").

## Rischi

- **Finanziamento a tasso variabile.**

Il rischio principale è legato alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale con conseguente aumento dell'importo delle rate.

- **Finanziamento a tasso fisso.**

Il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

Inoltre dal momento che il Cliente avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, la misura del rimborso dovrà essere tale da rispettare l'originaria proporzione fra il finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Pertanto il Cliente non potrà procedere ad un'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza altresì procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

## Condizioni economiche

### Quanto può costare accedere al "Fondo Rotativo per il Sostegno alle Imprese"

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento erogato ad un'impresa di durata 6 e 15 anni (con e senza garanzia ipotecaria), di cui un anno di preammortamento e di importo di € 500.000,00 così strutturato:

- Finanziamento Agevolato: Euro 250.000,00
- Finanziamento Bancario: Euro 250.000,00.

Ai fini del calcolo si è ipotizzato che il finanziamento sia erogato in un'unica soluzione e per l'intero importo.

Sono state considerate le spese di istruttoria, (comprendenti degli eventuali costi di perizia), l'imposta sostitutiva (i), i costi relativi alle certificazioni della Banca Autorizzata, le spese per la predisposizione e stipula del contratto e le spese per il consolidamento.

In caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, è stato considerato anche il premio della polizza (ii) contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca Finanziatrice.

- (i) L'imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell'aliquota pro-tempore prevista dalla vigente legislazione (attualmente pari allo 0,25%), solo sulla quota di Finanziamento bancario;
- (ii) Importo stimato sulla base dei valori medi di mercato in euro 2.700,00 per le operazioni di durata 6 anni ed euro 6.750,00 per le operazioni di durata 15 anni, in quanto tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca Finanziatrice.

	Rata semestrale (quota Banca Finanziatrice 50%)		Rata semestrale (quota CDP 50%)		TAEG complessivo (**)
	TAN	TAEG	TAN	TAEG	
<b>Tasso variabile(*) Ammortamento francese Durata : 6 anni</b>					
Con garanzia ipotecaria	5,327%	6,8551%	0,50%	1,2052%	4,0302%
Senza garanzia ipotecaria	8,477%	9,9541%	0,50%	1,0547%	5,5044%
<b>Tasso variabile (*) Ammortamento francese Durata : 15 anni</b>					
Con garanzia ipotecaria	5,327%	6,2517%	0,50%	0,9312%	3,5915%
Senza garanzia ipotecaria	8,477%	9,3929%	0,50%	0,7580%	5,0760%
<b>Tasso fisso Ammortamento francese Durata : 6 anni</b>					
Con garanzia ipotecaria	5,60%	7,0325%	0,50%	1,2052%	4,1189%
Senza garanzia ipotecaria	11,75%	13,5316%	0,50%	1,0547%	7,2932%
<b>Tasso fisso Ammortamento francese Durata : 15 anni</b>					
Con garanzia ipotecaria	5,60%	6,5236%	0,50%	0,9312%	3,7274%
Senza garanzia ipotecaria	11,75%	12,9655%	0,50%	0,7580%	6,8618%

(\*) Il TAEG calcolato sul tasso variabile è composto dal tasso Euribor 6 mesi rilevato il 26 giugno 2017.

(\*\*) Il TAEG complessivo è calcolato quale somma avente per addendi i valori dei TAEG di ogni singola quota moltiplicato per la rispettiva percentuale di intervento.

In sede contrattuale, nel calcolo del TAEG del finanziamento ipotecario vengono ricomprese le spese, secondo il tariffario del professionista, per la valutazione dei beni immobili offerti in garanzia qualora la banca si avvalga di Periti esterni incaricati dalla stessa ovvero, laddove previste, le spese corrisposte dall'impresa per l'ottenimento delle garanzie richieste e le spese eventuali per la consulenza legale di cui la Banca Finanziatrice intendesse avvalersi, diversi da quelli già inclusi nei diritti di istruttoria e le altre eventuali spese per la predisposizione degli atti conseguenti al finanziamento.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del Contratto di Finanziamento e, in caso di finanziamento con garanzia ipotecaria/privilegio, l'iscrizione dell'ipoteca/privilegio

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo.

## Dettaglio condizioni economiche

### Descrizione condizione

Importo massimo finanziabile	come da Decreto Ministeriale di approvazione in conformità alle percentuali di intervento finanziabile riportate nella sezione "Importo massimo del finanziamento"
Durata	<b>Minimo:</b> 6 anni <b>Massimo:</b> 15 anni ivi compreso un periodo di preammortamento fino ad un massimo di 4 anni

### Tassi

#### Finanziamento Bancario:

	Tasso fisso	Tasso variabile
Tasso di interesse nominale annuo	Finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria: 5,60% . Finanziamenti senza garanzia ipotecaria: 11,75%	Parametro di indicizzazione + spread arrotondato allo 0,05 superiore Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in oggi caso il Soggetto Beneficiario tenuto a restituire l'importo capitale erogato.

Parametro di indicizzazione		<p>Per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di scadenza della prima rata: Euribor a sei mesi rilevato, a cura della EBF (European Banking Federation) e della FMA (Financial Market Association), il secondo Giorno Lavorativo Target antecedente la data di stipula del Contratto di Finanziamento;</p> <p>Per ogni periodo di interessi successivo alla data di scadenza della prima rata :Euribor a sei mesi, rilevato, come sopra, il secondo Giorno Lavorativo Target antecedente la scadenza di ogni rata precedente</p> <p>In caso di mancata rilevazione del predetto parametro si farà riferimento alla media aritmetica, troncata al terzo decimale, dei tassi, rilevati nel giorno sopra indicato, offerti ad altri istituti di credito di pari importanza per un deposito interbancario in euro di importo paragonabile all'ammontare del capitale residuo per la durata di un/tre/sei mesi, quali comunicati alla Banca dalle sedi principali di almeno due delle seguenti banche: ABN-AMRO BANK N.V., Deutsche Bank, Société Générale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.</p>
Spread		Finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria: 5,60% . Finanziamenti senza garanzia ipotecaria: 8,75%
Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso di interesse nominale annuo	Uguale al tasso di interesse nominale annuo
Calcolo interessi		per il numero dei giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di 360 giorni
Tasso di mora		<p>Pari al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento marginale (Marginal Lending Facility) (normalmente pubblicato sul sito <a href="http://www.ecb.eu">www.ecb.eu</a> sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su "Il Sole 24 Ore"), maggiorato di 6 punti per le operazioni assistite da garanzia ipotecaria e di 7 punti negli altri casi, calcolati per il numero dei giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 giorni ; qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data alla quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato di 6 punti per le operazioni assistite da garanzia ipotecaria e di 7 punti negli altri casi; il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto (Marginal Lending Facility o, qualora non sia rilevabile, Euribor a sei mesi) semestralmente ad ogni data di pagamento successiva</p> <p>Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso il Soggetto Beneficiario tenuto a restituire l'importo capitale erogato</p>

**Finanziamento Agevolato**

	<b>Tasso fisso</b>	
Tasso di interesse nominale annuo	0,50% annuo	
Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso di interesse nominale annuo	
Tasso di mora		Pari al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le

		operazioni di rifinanziamento marginale (Marginal Lending Facility) (normalmente pubblicato sul sito <a href="http://www.ecb.eu">www.ecb.eu</a> sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su "Il Sole 24 Ore"), maggiorato del 50%, calcolati secondo il criterio giorni 30/360 giorni; qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse, gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data alla quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR0, maggiorato del 50%; il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione (Marginal Lending Facility o, qualora non sia rilevabile, Euribor a sei mesi) semestralmente ad ogni data di pagamento successiva. Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero, essendo in ogni caso il Soggetto Beneficiario tenuto a restituire l'importo capitale erogato
--	--	--

## Spese

### Condizioni di competenza della Banca Autorizzata

Spese di certificazione di  
Banca Autorizzata

Investimenti	Esame progetto esecutivo	Verifiche singoli stati avanzamento lavori (SAL)	Relazione finale
Fino ad Euro 1.000.000,00	Euro 1.200,00	Euro 800,00	Euro 1.200,00
Da Euro 1.000.000,00 ad Euro 2.000.000,00	Euro 2.000,00	Euro 800,00	Euro 2.000,00
Da Euro 2.000.000,00 ad Euro 5.000.000,00	Euro 3.000,00	Euro 1.200,00	Euro 3.000,00
Oltre Euro 5.000.000,00	Euro 5.000,00	Euro 1.200,00	Euro 5.000,00

### Spese per la stipula del Contratto di Finanziamento

Istruttoria (comprensiva dei costi di perizia iniziali)  
Rinuncia alla domanda e/o diniego

2% sull'importo del Finanziamento richiesto, con un minimo di Euro 3.000,00 pari alle spese di istruttoria

Accertamento tecnico

Euro 1.500,00. Per i costi di accertamento tecnico esterno, si rimanda alla sezione "Altre Spese da sostenere"

Spese per qualsiasi atto connesso o conseguente alla revisione:

a carico del Cliente

Spese per la predisposizione e stipula del Contratto di Finanziamento e degli atti necessari alla costituzione delle garanzie che lo assistono:

laddove il Finanziamento sia assistito da cause legittime di prelazione o da cessione di crediti: Euro 1.500,00 - in ogni altro caso: Euro 1.000,00

Spese per la predisposizione di qualsiasi altro atto connesso o comunque conseguente al Finanziamento

Euro 300,00

Spese per la stipula di qualsiasi atto

(diverso dal Contratto di Finanziamento)	in Italia: Euro 500,00; all'estero: Euro 1.500,00
Spese accessorie da riconoscere alla Banca Finanziatrice	nella misura massima del 2% del Finanziamento Bancario
Spese per mancata erogazione, totale o parziale, nei termini pattuiti per cause non imputabili alla Banca Finanziatrice	solo su Finanziamento Bancario, 1% dell'importo non erogato per ogni anno solare o frazione di anno solare intercorrente tra la data prevista per l'erogazione, ovvero entro la quale dovevano realizzarsi le condizioni per l'erogazione e l'ultima scadenza contrattuale (aumentata, in caso di operazione a tasso fisso, dell'eventuale differenza positiva fra il Rendistato relativo al mese di stipula del Contratto di Finanziamento e l'ultimo Rendistato disponibile a detta data).
Spese per rinuncia alle agevolazioni o di revoca totale delle stesse (intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento prima che sia stata effettuata alcuna erogazione)	solo sul Finanziamento Bancario, 1% dell'importo non erogato per ogni anno solare o frazione di anno solare intercorrente tra la data prevista per l'erogazione, ovvero entro la quale dovevano realizzarsi le condizioni per l'erogazione e l'ultima scadenza contrattuale (aumentata, in caso di operazione a tasso fisso, dell'eventuale differenza positiva fra il Rendistato relativo al mese di stipula del Contratto di Finanziamento e l'ultimo Rendistato disponibile a detta data).
Spese connesse all'eventuale consolidamento del Finanziamento al minor importo erogato	Euro 750,00

### Spese per la gestione del rapporto

Diritti di revisione	1,50% del debito residuo con un minimo di Euro 1.500,00
Estinzione anticipata	Oltre alla rata in scadenza sul Finanziamento Bancario alla data prescelta per il rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:

#### **sul Finanziamento Bancario**

importo pari all'1% - aumentato, nel caso in cui gli interessi corrispettivi siano calcolati a tasso fisso, dell'eventuale differenza positiva tra il Rendistato relativo al mese di stipula del Contratto di Finanziamento e l'ultimo Rendistato disponibile alla data del rimborso anticipato - calcolato sull'importo del Finanziamento rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all'ultima scadenza contrattuale.

#### **Sul Finanziamento Agevolato:**

importo che si articola in funzione del momento in cui viene effettuata l'estinzione, se antecedente o successiva ai sei anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi sei anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Cliente dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca:

- una penale pari al 4,5% dell'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente;
- un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
- un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Nel caso di estinzione anticipata totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi sei anni alla predetta data di sottoscrizione, il Cliente dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice:

- in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrente tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale; e
- in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Spese in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del Contratto di Finanziamento

**Sul Finanziamento Bancario:**

In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto di Finanziamento, il Cliente avrà l'obbligo di restituire un importo pari al 3% del capitale non ancora scaduto alla data degli Eventi Rilevanti

- Mancato pagamento
- Inadempimento
- Non Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie
- Revoca delle agevolazioni
- Esito negativo della valutazione
- Insolvenza del Cliente
- Venir meno della Garanzia
- Modifiche Normativa di Riferimento
- Contestazioni e azioni
- Modificazioni patrimoniali
- Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni ed investimenti
- Mancato pagamento dei tributi
- Cross Default

**Sul Finanziamento Agevolato:**

In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto di Finanziamento, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo, il Cliente avrà l'obbligo di restituire:

- un indennizzo pari alla somma di:
  - un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine);
  - un importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di comunicazione della decadenza dal termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal termine) e la data di scadenza finale;
  - gli eventuali interessi di mora.

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, oltre agli importi indicati al precedente comma, il Cliente avrà anche l'obbligo di restituire:

- l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest'ultima intervenga durante la realizzazione del progetto e prima dell'emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi;
- l'interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data di erogazione maggiorato di cinque punti percentuali calcolato sull'importo del Differenziale Interessi di cui al precedente paragrafo, nonché, per i caso in cui sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 123, fermo restando che gli importi di cui ai precedenti

punti saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse

Spese per le consulenze e l'assistenza legale di cui la Banca Finanziatrice intendesse avvalersi, diversi da quelli già inclusi nei diritti d'istruttoria

a carico del Cliente

Spese per ogni sollecito di pagamento (salvo il primo)

Euro 5,00

Spese forfetarie a fronte dell'attività di recupero coattivo dei crediti vantati dalla Banca e da CDP in dipendenza del Finanziamento

fino ad un massimo del 4% del credito recuperato (ferme restando, a carico del Cliente, le spese legali sostenute dalla Banca per ogni attività stragiudiziale di recupero del credito)

Spese per elaborazione di conteggi

Euro 100,00 per ogni Finanziamento

Spese di certificazione

Euro 150,00 per ogni Finanziamento, con un massimo di Euro 500,00

Spese per l'eventuale rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria

a carico del Cliente

Spese per la liberazione di beni e/o diritti delle garanzie date, a seguito dell'estinzione del finanziamento (laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere)

Euro 500,00 per ogni tipo di garanzia, oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili, a fronte di espressa richiesta del Cliente di liberare la garanzia a mezzo di atto notarile

## Piani di ammortamento

Tipo di ammortamento

I piani di ammortamento saranno predisposti e aggiornati ad ogni erogazione in modo da garantire che il rimborso del Finanziamento assicurati, rata per rata, che il rapporto tra il debito residuo del Finanziamento Bancario sul Debito residuo del Finanziamento Agevolato non sia inferiore al rapporto originario tra il Finanziamento Bancario sul Finanziamento Agevolato.

Tipologia di rata

fissa

Periodicità delle rate

semestrale

## Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

Data	Valore - Euribor 6 mesi
28 aprile 2017	-0,25%
31 maggio 2017	-0,25%
26 giugno 2017	-0,273%

Il parametro Euribor base 360 a 6 mesi viene rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente la decorrenza di ciascuna rata.

**Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"/"Mutui con garanzia ipotecaria", può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza e ogni sua struttura periferica dove si svolge l'attività con il Cliente**

## Altre spese da sostenere

Al momento della stipula del Finanziamento il Cliente può sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la Banca/intermediario	
Accertamento tecnico esterno	In caso di ricorso a periti esterni incaricati dalla Banca, secondo il tariffario del professionista
Spese notarili	Secondo il tariffario del professionista
Assicurazione immobili/beni mobili registrati contro i danni da incendio	Qualora venga richiesta una garanzia ipotecaria, il Cliente è tenuto ad assicurare i fabbricati oggetto di garanzia contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria compagnia di assicurazione. Le polizze dovranno essere <b>vincolate a favore della Banca e depositate presso la medesima</b> per tutta la durata dell'operazione. Si rammenta che il Cliente ha il diritto di avvalersi degli eventuali strumenti di trasparenza predisposti dalla compagnia di assicurazione e stabiliti secondo la normativa di settore.
Imposta sostitutiva	Il Finanziamento Agevolato è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. Qualora il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Cliente. Con riferimento al Finanziamento Bancario per il combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell'art. 12 del DL n. 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato nella GU n. 300 del 23 dicembre 2013) la Banca Finanziatrice, con il consenso del Cliente, esercita l'opzione a favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie catastali e delle tasse sulle concessioni governative. A seguito di tale esercizio la Banca Finanziatrice, con il consenso del Cliente, chiede l'applicazione del regime sostitutivo ai sensi delle citate disposizioni, al Finanziamento Bancario e, limitatamente a quest'ultimo, e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti all'operazione, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione all'operazione. Il cliente autorizza la Banca Finanziatrice a trattenere sugli importi del Finanziamento Bancario che verranno erogati ai sensi del Contratto di Finanziamento le somme corrispondenti agli importi dovuti ai sensi della richiamata normativa fiscale.

## Estinzione anticipata, portabilità recesso e reclami

### Estinzione anticipata

Il Cliente, purché ricorrano le condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, può scegliere di estinguere anticipatamente tutto o in parte il Finanziamento pagando alla CDP e alla Banca Finanziatrice un importo contrattualmente pattuito. L'estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento Bancario è possibile solamente alla contestuale estinzione, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del Finanziamento.

### Portabilità del finanziamento.

Non consentita.

### Recesso

La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. risolvere il Contratto di Finanziamento ex art. 1456 nei casi previsti dalla legge ed al verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti sotto indicati :

- a) il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Cliente ai sensi del Contratto di Finanziamento protrattosi per centottanta giorni dalla rispettiva scadenza;
- b) il Cliente non abbia dato e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni previste o derivanti dal Contratto di Finanziamento e l'eventuale periodo di rimedio concesso dalla Banca sia decorso senza che il Cliente abbia posto integrale rimedio a tale inadempimento;
- c) non veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie;
- d) revoca delle agevolazioni;
- e) esito negativo della valutazione;
- f) insolvenza del cliente;
- g) venir meno della garanzia per qualsiasi causa o la garanzia non possa essere fatta valere o si verifichino eventi da cui possano derivare tali effetti ;
- h) modifiche alla Normativa Applicabile;
- i) contestazioni e azioni;
- j) modificazioni patrimoniali;
- k) operazioni societarie, acquisizioni, cessioni ed investimenti;
- l) mancato pagamento dei tributi;
- m) cross default.

Il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui alla lettera d) "revoca delle agevolazioni" darà necessariamente luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento.

Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti.

Al verificarsi di un Evento Rilevante la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Banca Finanziatrice comunicherà al Cliente mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata o telefax l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il finanziamento può essere chiuso in concomitanza con una data di pagamento (30/6 o 31/12 di ogni anno) previo preavviso scritto di almeno 30 giorni lavorativi.

**Reclami ricorsi e conciliazione**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a **“Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121 TORINO**, o inviata per posta elettronica alla casella [MCI.RECLAMI@mediocreditoitaliano.com](mailto:MCI.RECLAMI@mediocreditoitaliano.com), o a mezzo fax al numero **011/0937350**, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
- oppure ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). La Guida pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami.

## Legenda

ACCERTAMENTO TECNICO (INTERNO/ESTERNO):	<p>interno: accertamenti peritale svolto per l'iniziale stima degli immobili cauzionali e per eventuali erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori</p> <p>esterno: ulteriore accertamento svolto a seguito di supplemento di istruttoria</p>
AGEVOLAZIONI:	interventi dei quali il Cliente può beneficiare, nell'ambito della Normativa Applicabile
AMMORTAMENTO:	piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate
ANNO SOLARE	periodo di tempo intercorrente dall' 1 gennaio al 31 dicembre
BANCA AUTORIZZATA	è la Banca indicata come tale dal Cliente in sede di domanda per l'accesso al Contratto di Filiera individuata fra quelle iscritte, in via definitiva, ai sensi della Circolare del Ministero n. 550 del 25 marzo 2013, nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dal Decreto in materia di istruttoria dei Progetti, istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, predisposizione e trasmissione al Ministero delle relazioni sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo
BANCA FINANZIATRICE	è la Banca, avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto, che, a seguito dell'adesione alla Convenzione, svolge la valutazione e, in caso di esito positivo della valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, concede al Cliente il finanziamento bancario e svolge le attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti.
CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE:	sono quelle che, derogando al principio secondo il quale i beni del debitore sono la comune garanzia dei creditori e chiunque ha uguale diritto di essere soddisfatto su di essi, autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri. Sono il privilegio, il pegno e l'ipoteca.
CDP:	Cassa Depositi e Prestiti
CERTIFICAZIONI:	comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca
CERTIFICAZIONI DELLA BANCA AUTORIZZATA:	certificazioni da rendere a cura della Banca autorizzata e per le quali sono previste commissioni che l'intera filiera deve riconoscere a quest'ultima
CESSIONE DI CREDITI:	contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo

	diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell'adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del Contratto di Finanziamento
CIRCOLARI:	sono i documenti emanati dal Ministero in attuazione della Normativa Applicabile
CLIENTE:	l'impresa beneficiaria del Finanziamento
CONDIZIONI DI EROGAZIONE:	sono le condizioni per l'erogazione previste nel Contratto di Finanziamento e nella Normativa Applicabile.
CONTESTAZIONI E AZIONI:	contestazioni di qualsiasi tipo nei confronti del Cliente
CONTRATTI DI FILIERA:	sono i contratti stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agro-energetica e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
CONTRATTI DI DISTRETTO	sono i contratti promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'Art. 13 del D.L. 18.5.2001 n. 228
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO:	è il contratto con il quale la Banca eroga al Cliente una somma di denaro, con l'impegno da parte di quest'ultimo di restituire la somma prestata in rate periodiche
CONVENZIONE:	è l'atto stipulato dalla Banca Autorizzata e Finanziatrice con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Cassa Depositi e Prestiti per la regolamentazione dei rapporti di concessione dei finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera
CROSS DEFAULT:	il Cliente sia inadempiente ad obblighi derivanti da altri contratti di finanziamento e/o debiti finanziari di qualunque genere nei confronti di ciascuna delle altre Parti e/o con terzi.
DATA DI EROGAZIONE	indica, in relazione a ciascuna erogazione da parte della Banca Finanziatrice al Cliente degli importi richiesti e spettanti, il 10 e il 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo) fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione.
DATA DI PAGAMENTO:	indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
DATA DI SCADENZA FINALE:	indica la data entro la quale deve essere interamente rimborsato il Finanziamento. indica la data entro la quale deve essere interamente rimborsato il Finanziamento.
DATA DI SOTTOSCRIZIONE	indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento
DATA PRESCELTA PER IL RIMBORSO:	indica la data di pagamento indicata dal cliente nella richiesta scritta di rimborso anticipato
DEBITO RESIDUO:	indica, a ciascuna data di riferimento, l'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario, erogato al Cliente al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati.
DECADENZA DEL TERMINE:	diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse.
DECRETO:	è il decreto del 22 novembre 2007 e successive modificazioni,

	emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della Legge, che ha stabilito le "Condizioni di accesso ai finanziamenti agevolati, applicate ai contratti di filiera e di distretto";
DIFFERENZIALE INTERESSI:	indica l'agevolazione di cui il Cliente gode in termini di differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e quelli da corrispondere a tasso agevolato
D.M. 21 aprile 2008:	è il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2850 del 21 aprile 2008 che ha definito le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei Contratti di Filiera
D.M. 17 febbraio 2009:	è il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2436 del 17 febbraio 2009 che ha reso conforme l'allegato A del D.M. 21 aprile 2008 al regime di aiuto N379/2008 – Italia, come successivamente modificato, relativo ai Contratti di Filiera e di distretto, approvato con decisione della Commissione Europea C(2008) 7843 del 10 dicembre 2008
DINIEGO:	rifiuto del Finanziamento da parte della Banca a seguito di valutazione negativa sul merito creditizio del Cliente.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate):	tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della EBF (European Banking Federation) e dell'FMA (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione
ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE:	la Banca Finanziatrice abbia effettuato con esito negativo una nuova valutazione del Cliente, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata anche a seguito di notizie avute a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione del progetto.
EVENTO RILEVANTE:	indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento.
FINANZIAMENTO:	è l'insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO:	è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti al Cliente per la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di agevolazione riferito agli investimenti di cui alle tabelle 1A e 2A dell'allegato A al DM 17 febbraio 2009 e successive modificazioni e integrazioni
FINANZIAMENTO BANCARIO:	è il finanziamento di durata pari e di importo uguale o superiore al Finanziamento Agevolato destinato alla copertura dell'investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Cliente riferito agli investimenti di cui alle Tabelle 1A e 2A dell'allegato A al DM 17 febbraio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
FONDO ROTATIVO CDP o FRI:	è il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1 comma 354 della Legge
GIORNO LAVORATIVO:	indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) nel quale sia operativo il sistema di seconda generazione trans-European Automated Real Time Gross Transfer (Target2) o il sistema che dovesse sostituirlo, ed in cui le banche operanti

	sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività
IMPOSTA SOSTITUTIVA:	imposta dovuta dalla Banca in luogo dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative
INSOLVENZA DEL CLIENTE:	il Cliente venga assoggettato a una delle procedure previste e disciplinate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (ivi inclusi, in particolare e a titolo esemplificativo, il fallimento, il concordato preventivo e fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis) e, in genere, le procedure concorsuali o qualsiasi altra procedura liquidativa coattiva prevista ai sensi della normativa pro tempore vigente, ovvero (ii) tutti o una parte sostanziale dei beni del Cliente siano divenuti oggetto di pignoramento o di procedimenti aventi un simile effetto, ovvero (iii) il Cliente abbia intrapreso azioni al fine di rinegoziare le proprie obbligazioni relative ad indebitamento di natura finanziaria o differire l'adempimento, abbia concluso accordi stragiudiziali con i propri creditori, ovvero sia stata concessa da un tribunale competente una moratoria per la dilazione dell'adempimento delle obbligazioni relative ad indebitamento di natura finanziaria o l'escussione di garanzie prestate al fine di garantirne l'adempimento o l'applicazione di sospensioni di pagamenti.
INVESTIMENTI:	sono gli investimenti di cui alla tabella 1A e 2A dell'allegato A al Decreto così come modificato dal D.M. n.2850 del 21 aprile 2008 e dal D.M. 2436 del 17 febbraio 2009.
IPOTECA:	diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene immobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
ISTRUTTORIA:	analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di finanziamento al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto.
LEGGE:	è la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni che ha istituito il "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca" (FRI) gestito da CDP
LEGGE 3 FEBBRAIO 2011, n.4:	è la legge 3 febbraio 2011, n. 4, (che sostituisce il comma 1 dell'art. 66 della richiamata legge) che, all'art. 1, consente l'estensione dei Contratti di Filiera e distretto a tutto il territorio nazionale
LEGGE AGEVOLATIVA:	è la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66 comma 1, che ha istituito i Contratti di Filiera e di Distretto, e successive modificazioni e integrazioni.
LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE:	attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, etc.) per la cancellazione delle garanzie reali che assistono l'operazione, a seguito dell'estinzione della stessa.
MANCATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI:	il Cliente non paghi, integralmente o parzialmente, qualunque tassa da esso dovuta.
MINISTERO :	è il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)
MODIFICAZIONI PATRIMONIALI:	il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del finanziamento diminuisca in forza di atti dispositivi compiuti dal Cliente o dall'eventuale garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrante fra gli atti dispositivi la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile ed equiparata la stipulazione di uno o

	più finanziamenti destinati ad uno specifico affare, accompagnata da identificazione di beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 2447 decies del codice civile.
MODIFICHE DEL PROGETTO:	sono da intendersi quelle disciplinate nel Contratto di Filiera.
MODIFICHE ALLA NORMATIVA APPLICABILE:	la normativa applicabile dalla quale deriva l'ammissione del Cliente all'agevolazione previsto dalla Legge agevolativa venga modificata
NORMATIVA APPLICABILE	indica, collettivamente, la Legge, la Legge Agevolativa, il Decreto e le Circolari
OPERAZIONI SOCIETARIE, ACQUISIZIONI, CESSIONI ED INVESTIMENTI:	il Cliente realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale o sia soggetto a modifiche del proprio assetto aziendale o della propria compagine sociale che comportino una diminuzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del finanziamento della sua capacità di rimborsare il finanziamento.
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO:	indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso.
PERIODO DI INTERESSI:	indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento.
PIANI DI AMMORTAMENTO	stanno ad indicare i piani di ammortamento relativi ai Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice quali allegati agli atti di quietanza.
PREAMMORTAMENTO:	periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi.
PRIVILEGIO:	diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa finanziata, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato
PROCEDURE CONCURSUALI	fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
PROGETTO:	indica l'insieme delle attività e delle spese connesse alla realizzazione degli Investimenti rientranti nel Progetto Esecutivo sostenute dal singolo Cliente e ammesse alle Agevolazioni.
PROGETTO ESECUTIVO o PROGRAMMA:	indica se intende il programma complessivo di investimento o di sviluppo di cui al Contratto di Filiera presentato dal proponente al Ministero
PROPONENTE:	è il soggetto che, in virtù del ruolo conferitogli dalla Normativa Applicabile svolge il ruolo di unico interlocutore del Ministero; pertanto è il soggetto che ha presentato al Ministero la domanda per l'accesso alle agevolazioni e ha stipulato il Contratto di Filiera
RECESSO DAL CONTRATTO:	atto con cui ci si scioglie dagli obblighi derivanti da un rapporto giuridico
RENDISTATO:	si intende il rendimento annuo lordo di un insieme di titoli di stato (Buoni del Tesoro Poliennali o BTP), calcolato ogni mese dalla Banca d'Italia.
REVISIONE:	analisi svolta dalla Banca a seguito della proposta del Cliente di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e/o diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all'estinzione del finanziamento ai fini di valutarne l'accettabilità.
REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI	le Agevolazioni riconosciute al Cliente vengano, per qualsiasi

	ragione, revocate dal Ministero.
RICHIESTA DI EROGAZIONE:	indica la richiesta di erogazione da parte del Cliente a valere sul Finanziamento
RIMBORSO ANTICIPATO:	restituzione anticipata del Finanziamento, rispetto ai termini concordati con la Banca.
RINNOVAZIONE DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA	si intende la proroga di efficacia dell'iscrizione di ipoteca originariamente effettuata, che, senza tale rinnovazione, perderebbe completamente valore trascorso un periodo ventennale.
RINUNCIA ALLA DOMANDA:	rinuncia da parte del Cliente alla domanda di Finanziamento.
RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI:	la rinuncia da parte del Cliente alle Agevolazioni
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:	diritto della Banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito.
SAL:	indica ciascuno stato d'avanzamento dei lavori del programma di investimento documentato ed approvato dal Ministero in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di Filiera.
SOGGETTO CONVENZIONATO:	è l'intermediario bancario o finanziario convenzionato con il Ministero.
SOGGETTO FINANZIATORE:	è la Banca che concede il Finanziamento Bancario
SPREAD:	incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso.
SPESE ACCESSORIE	laddove la Banca fosse tenuta a ripetere delle ulteriori valutazioni a seguito di richieste pervenute dal Cliente che potrebbero impattare sul merito creditizio dello stesso.
SPESE DI CERTIFICAZIONE DELLA BANCA AUTORIZZATA:	<p>è prevista una spesa che l'intera filiera deve riconoscere alla Banca Autorizzata per l'attività svolta. Tale spesa dovrà essere corrisposta anche in assenza di Finanziamento della Banca. Dovrà essere proporzionalmente ripartita fra tutti i partecipanti alla filiera sulla base della quota di investimento a carico di ciascuna impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le imprese, per le quali la Banca è anche Banca Finanziatrice, tale spesa dovrà essere considerata fra i costi complessivi associati al Finanziamento;</li> <li>• per le altre imprese rappresenta unicamente un costo consulenziale.</li> </ul>
SPESE LEGALI PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI DI RECUPERO DEL CREDITO:	spese legali sostenute per le attività di recupero del credito insoluto senza il ricorso all'Autorità giudiziaria.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):	costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso.
TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (TAN):	rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TASSO DI MORA:	tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute
TASSO MARGINALE DI RIFINANZIAMENTO:	(Marginal Lending Facility) è il tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea (e pubblicato sul circuito Reuters alla pagina ECB01 ovvero su "Il Sole 24 Ore".
VALUTAZIONE :	è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca Finanziatrice sul Cliente per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato) ai sensi del comma 1 lettera

VERIDICITA' E COMPLETEZZA DELLE DICHIARAZIONI:	a) dell'articolo 8 del Decreto. anche una sola delle dichiarazioni del Cliente di cui al Contratto di Finanziamento risulti non veritiera o incompleta in tutto o in parte ovvero la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente risulti diversa da quella esposta dal Cliente, al momento dell'ammissione all'agevolazione e/o della concessione del Finanziamento e tale da pregiudicare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
--	---